



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2015

Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riconoscere più ampie possibilità di adozione ai singoli non uniti in matrimonio, purché sempre nell'interesse del minore.

La disciplina vigente prevede infatti, quale requisito imprescindibile per l'adozione, la presenza di una coppia unita in matrimonio.

Questo orientamento contrasta con quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea in materia di adozione di minori, fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, che prevede l'illimitata possibilità della persona singola di adottare un minore. La Convenzione, all'articolo 25, concedeva alle parti aderenti (al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica) la facoltà di formulare un massimo di due riserve (non di carattere generale) aventi ad oggetto le disposizioni della II parte della convenzione medesima (dove è ricompreso l'articolo 6).

L'Italia, in sede di ratifica, non ha usufruito della possibilità prevista all'articolo 25 di formulare riserva relativa all'articolo 6 che quindi è stato pienamente recepito dall'ordinamento italiano.

Per questa ragione pare incomprensibile, nonché assolutamente anacronistico, quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, che all'articolo 6 prevede che l'adozione può essere concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto. La possibilità per il singolo di adottare è prevista solamente a fronte della morte o della sopravvenuta incapacità di uno dei due coniugi durante l'affidamento

preadottivo (articolo 25, comma 4), ovvero per il caso di intervenuta separazione tra i coniugi affidatari (articolo 25, comma 5), ovvero nei casi particolari di cui all'articolo 44, della legge n. 184 del 1983.

È dunque opportuno estendere la possibilità di adozione da parte della persona singola e non limitarla ai soli casi indicati nella legge n. 184 del 1983, come peraltro imposto dall'articolo 6 della citata Convenzione di Strasburgo, recepito nel nostro ordinamento senza riserve.

È importante evidenziare come il legislatore italiano abbia già indicato alcuni casi in cui il minore possa essere adottato dalla persona singola. La *ratio* di questa previsione, come già detto limitata e specifica, si riconduce ai casi in cui non è ritenuto consigliabile provocare ulteriori traumi al minore in stato di abbandono, separandolo per esempio da persone con cui abbia già instaurato un rapporto affettivo; oppure quando il minore, per ragioni di età o di condizioni personali (*handicap* psico-fisici), affronti maggiori difficoltà a trovare una coppia di genitori adottivi.

L'articolo 6 della Convenzione, in quanto norma pattizia, non è autoapplicativa, ossia direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati, occorrendo a tale effetto l'intervento di una legge interna che determini i presupposti di ammissione, tuttavia il legislatore italiano non ha escluso i *single*, ma ha scelto di destinare agli stessi la possibilità di adottare, in casi specifici, definiti generalmente «di serie B». Anche la legislazione attualmente in vigore prevede quindi la possibilità di valutare caso per caso e di consentire la deroga alla disciplina ordinaria dell'adozione di una coppia di coniugi, pro-

prio in presenza di quei casi, che per complessità e drammaticità, richiederebbero la solidità di una coppia unita in matrimonio. Ciò dimostra come sia necessaria una valutazione personale e soggettiva di ogni caso e come un singolo genitore possa dimostrarsi assolutamente idoneo ad assolvere il proprio ruolo genitoriale; nessuna limitazione normativa *a priori*, dunque, ma la valutazione individuale del singolo caso, nell'esclusivo «interesse del minore». Sia la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 1994) sia la Corte di cassazione (sentenza n. 6078 del 2006 e sentenza n. 3572 del 2011) evidenziano come il legislatore nazionale ben potrebbe, invece, provvedere ad «un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche con gli effetti dell'adozione legittimante».

In Europa l'adozione del *single* è già consentita in tutti gli Stati, fatta eccezione per Austria, Bulgaria, Cipro, Italia, Grecia, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia, Ungheria. Uscendo dai confini europei, l'adozione da parte del *single* è consentita anche in Argentina, Brasile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico e Messico.

È necessario abbandonare l'idea di famiglia propria del nostro sistema normativo (quella unicamente fondata sulla coppia unita in matrimonio) ampliandola e adeguandola alle nuove formazioni sociali presenti nella società attuale. La duttilità dei legami è specchio del nostro tempo; evidenza di ciò la si riscontra nei dati relativi all'elevato numero delle separazioni e dei divorzi (nel 2012 le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319 - Rapporto ISTAT 2012). Nuove forme familiari nascono e si creano, e tutte sono titolari del «diritto al rispetto della vita privata e familiare» previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Di conseguenza può accadere che il minore abbia una sola figura genitoriale di riferimento, quella con la quale passa la maggior parte del tempo

e ciò non impedisce la creazione di un ambiente stabile ed armonioso nel quale un bambino possa vivere sereno.

La presente iniziativa legislativa è volta a prevedere, altresì, la possibilità per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita di conoscere le proprie origini prima che siano trascorsi gli attuali cento anni dalla nascita. Tale modifica all'attuale normativa vigente intende bilanciare la posizione giuridica dei figli adottivi riconosciuti con quella dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita. In secondo luogo, dato non meno importante, intende riconoscere il diritto di ogni individuo a conoscere le proprie origini, elemento determinante per un veritiero e completo diritto all'identità personale. Tale modifica risulta necessaria anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale (n. 278 del 18-22 novembre 2013) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare le donne che al momento del parto avevano dichiarato di non voler essere nominate, ogni qualvolta i figli da esse partoriti ne facciano richiesta, al fine di un'eventuale revoca dell'anonimato. La Corte ha chiarito come l'illegittimità della disciplina vigente consista, soprattutto, nella tendenziale irreversibilità della scelta di segretezza compiuta dalla madre, cui deve invece essere data la possibilità di riconoscere, sia pur successivamente, il proprio figlio, ove lo ritenga, sia su iniziativa del figlio stesso, sia *motu proprio*. Ciò, anche in ragione del rilievo che il diritto fondamentale alla conoscenza delle proprie origini ha, nel nostro ordinamento come, del resto, nel diritto internazionale e sovranazionale, quale componente del diritto all'identità personale. È compito del legislatore, allora, realizzare un congruo bilanciamento tra diritto alla conoscenza delle proprie origini da parte del figlio e anonimato materno; non incompatibile, quest'ultimo, con il primo in quanto, se comporta «una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece,

ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale"» (Corte costituzionale, sentenza n. 278 del 2013). In tal senso si muove il di-

segno di legge, conferendo così alla disciplina dei rapporti tra genitorialità biologica e genitorialità elettiva un grado di coerenza maggiore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'adozione è consentita, altresì, a persone non coniugate conviventi, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza da almeno tre anni, e a persona singola, quando ciò realizzi l'interesse del minore.»;

b) al comma 7, le parole: «Ai medesimi coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Alle medesime persone».

Art. 2.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «una famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti affidatari».

Art. 3.

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la parola: «coppie» è sostituita dalla seguente: «persone».

Art. 4.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sentiti i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le persone»;

b) al comma 3, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone affidatarie»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se uno degli affidatari muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro affidatario nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i componenti stessi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta».

Art. 5.

1. All'articolo 27, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «degli adottanti,» sono inserite le seguenti: «o dell'adottante,».

Art. 6.

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La madre di cui al primo

periodo ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato. La rinuncia si esercita mediante apposita dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza della madre medesima.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni, all'esito di procedura analoga a quella di cui al comma 7, qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili o abbiano fornito il loro consenso, a seguito di apposito interpello secondo modalità tali da garantire la segretezza dell'identità degli interessati, ovvero a seguito di dichiarazione resa ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7. In assenza di tali condizioni il tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente».

2. All'articolo 93, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a seguito di rinuncia all'anonimato resa ai sensi dell'articolo 28, commi 7, secondo periodo e 8, primo periodo, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni».

3. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di realizzazione della procedura di interpello della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, di cui al comma 8, primo periodo, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come

modificato dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, al fine di assicurare la massima riservatezza dell'intero procedimento e la garanzia del diritto alla protezione dei dati personali trattati.

Art. 7.

1. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) certifica la data di inserimento del minore presso la persona o le persone affidatarie o adottanti;».

Art. 8.

1. All'articolo 35, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) l'inserimento del minore presso la persona o la famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse;».

Art. 9.

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore o ai genitori adottivi».

Art. 10.

1. All'articolo 41, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «nella famiglia dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli».

Art. 11.

1. All'articolo 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «i

coniugi che risultino forniti» sono sostituite dalle seguenti: «le persone che risultino fornite».

